



22 NOV. 2017

27797/17

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

## SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 7692/2012

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO

- Presidente - Cron. 27797

Dott. AMELIA TORRICE

- Consigliere - Rep.

Dott. DANIELA BLASUTTO

- Consigliere - Ud. 28/06/2017

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO

- Consigliere - CC

Dott. ALFONSINA DE FELICE

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

sul ricorso 7692-2012 proposto da:

(omissis)

P.I.

(omissis) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- **ricorrente** -**contro**

(omissis) ,

(omissis)

;

2017

- **intimati** -

3026

avverso la sentenza n. 4593/2011 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/07/2011 R.G.N. 729/2008;

## CONSIDERATO

**Che** la Corte d'Appello di Napoli con sentenza 21/07/2011 in riforma della decisione del locale Tribunale n.25582/2007, ha accolto il ricorso di (omissis) (omissis), dipendente della (omissis), in servizio presso l'Azienda Ospedaliera (omissis), condannando la predetta Università a pagare allo stesso l'indennità di pronta disponibilità per le ore di lavoro effettivamente prestate nel periodo di giugno - dicembre 2005.

**Che** tanto ha stabilito la Corte territoriale sul presupposto che la pronta reperibilità nel settore sanitario, nella sua forma attiva (quando vi sia stata la chiamata) è compensata, o mediante indennità di lavoro straordinario o con un recupero orario; nella sua forma passiva (esaurentesi nel mero adempimento dell'obbligo di attesa), e quando cada in un giorno festivo, dà diritto a un riposo compensativo, senza riduzione del debito orario settimanale.

**Che** la sentenza gravata ha statuito che, anche a fronte della mancata richiesta di autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario, prevista dal c.c.n.l. per il comparto sanità applicabile, l'obbligo di retribuire le prestazioni lavorative permane in capo all'Ente datore, che potrà rivalersi nei confronti dei funzionari eventualmente responsabili di un utilizzo improprio del personale durante l'orario di lavoro.

**Che** avverso questa sentenza interpone ricorso in Cassazione la (omissis) (omissis) con due censure, mentre (omissis) rimane intimato.

## RITENUTO

**Che** la prima censura deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 34, del c.c.n.l. per il comparto sanità del 1999, anche in combinato disposto con l'art. 7 del c.c.n.l. integrativo del 1999, degli artt. 97 e 36 Cost., dell'art.1 d.lgs. n.165/2001 e dell'art. 1362 cod. civ., in quanto, pure a seguito della privatizzazione del pubblico impiego nessuna retribuzione sarebbe dovuta per

APU

le ore di lavoro in pronta disponibilità svolte al di fuori del monte orario previsto e autorizzato dall'amministrazione competente; che la stessa segnala inoltre come la medesima Corte d'Appello (sent. n.3770/2011) in analoga vicenda avesse confermato la pronuncia di prime cure.

**Che** la seconda censura si duole della contraddittoria motivazione, là dove la Corte territoriale, con l'intento di ammettere la retribuzione per ore di reperibilità non autorizzate, ha ritenuto che, stante il richiamo da parte del contratto collettivo nazionale al lavoro straordinario solo in relazione al *quantum* dell'indennità e non anche alle sue modalità di conferimento, la previa autorizzazione datoriale non si renderebbe necessaria.


**Che** la prima censura è infondata.

**Che** dall'organizzazione del lavoro nel comparto della sanità (art. 22, d.P.R. n.270/1987; l. n.724/1994; art. 3, d.lgs. n.66/2003, attuativo delle Direttive n.93/104/CE e 2000/34/CE; art. 26, c.c.n.l. per il comparto sanità per gli anni 1998-2001), si evince che l'orario di lavoro settimanale è di regola di trentasei ore articolate su cinque giornate lavorative, fatte salve le esigenze di continuità del servizio soddisfatte dal lavoro in turni (consistenti nell'assicurare funzionalità alla struttura ospedaliera, anche nelle ore notturne e durante i giorni festivi, e alle sale operatorie), dove la necessità di copertura degli stessi comporta un aumento dell'orario fino a quaranta ore settimanali (otto ore per cinque giorni lavorativi).

**Che** la pronta reperibilità costituisce una prestazione strumentale, accessoria e qualitativamente diversa dalla principale, e consiste in un obbligo, in capo al dipendente, di rendersi prontamente rintracciabile fuori dall'orario di lavoro in vista di un'eventuale prestazione.

**Che** qualora la prestazione è richiesta, il lavoratore ha diritto a un compenso, strettamente connesso alla penosità del lavoro in turni, e agganciato all'effettiva erogazione del servizio, nesso quest'ultimo che viene a mancare soltanto in caso di riposo compensativo, in quanto l'indennità erogata tende in tal caso al recupero della maggior durata della prestazione rispetto all'orario normale per la necessità di coprire i turni (Cass. n.13803/2015).

Aut.



**Che** la disciplina di dettaglio della pronta reperibilità, è demandata dall'autonomia collettiva al livello decentrato della contrattazione, cui è richiesto di modulare i turni di reperibilità in modo da rendere "...L'orario di lavoro...funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico" (art. 26 c.c.n.l. per gli anni 1998-2001).

**Che** l'art.7, co.2, del c.c.n.l. integrativo per il personale della sanità 1999-2001, nel regolare le modalità di previsione e autorizzazione dei turni di reperibilità, dispone che all'inizio dell'anno le aziende predispongono "...un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l'erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture".

**Che** pertanto, i limiti di programmazione imposti dalle norme contrattuali, a differenza che nel settore privato, sono essenzialmente rivolti alla garanzia della continuità del servizio pubblico.

**Che** anche in seguito alla contrattualizzazione dei rapporti d'impiego, in ipotesi come quella del lavoro in turni - che richiede articolazioni secondo criteri flessibili - la prestazione deve essere commisurata alla funzionalizzazione dei servizi della p.a., sicché non può essere revocato in dubbio il diritto alla retribuzione per le ore prestate oltre l'orario normale.

**Che** seppure si riscontrino anomalie nella procedura autorizzatoria da parte dell'amministrazione competente - sulla cui regolarità, peraltro, in un passaggio della motivazione la Corte territoriale nega addirittura che siano emerse incertezze in giudizio ("...Tuttavia può osservarsi che, comunque, nel caso di specie tale inosservanza non appare nemmeno configurabile" p. 7 della sentenza) - l'Ente non potrebbe esimersi dal conferire l'indennità di pronta reperibilità ai dipendenti interessati, salva sempre, comunque, la possibilità di rivalersi sui funzionari responsabili.

**Che** neppure il richiamo, da parte della contrattazione collettiva (art. 34, co.5 del c.c.n.l.), al servizio per pronta reperibilità quale limite individuale nella determinazione del lavoro straordinario può indicare un'assimilazione concettuale tra i due istituti, in quanto lo stesso appare piuttosto ispirato a due

*Adm*

ragioni sostanziali: a) operare un controllo nella distribuzione delle limitate risorse stanziate nel monte ore straordinario in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate fra i dipendenti in servizio di pronta reperibilità (art. 7, co.14, c.c.n.l. integr.); b) consentire l'accesso all'istituto della pronta disponibilità cd. attiva a tutto il personale (medico e infermieristico) in pronta disponibilità cd. passiva (entro il limite di non più di sei turni al mese per dipendente, indicato dal co. 10, art. 7 del c.c.n.l. integr.).

**Che** mediante l'espresso riferimento all'art. 34 del c.c.n.l., la Corte territoriale, lungi dall'introdurre una forzata equiparazione tra due istituti finalizzati a esigenze obiettivamente diverse, intende escludere che l'accesso al lavoro straordinario (v. art. 34, co.2, del c.c.n.l., che prevede la sua fissazione in tre incontri annuali tra le parti sociali), ispirato alla logica del contenimento e alla funzionalizzazione delle prestazioni al determinarsi di insorgenti ed eccezionali esigenze aziendali, possa essere in qualsiasi modo assimilato alla diversa disciplina della pronta reperibilità (v. art. 7, co.2, c.c.n.l. integr.), protesa a organizzare servizi che normalmente non tollerano interruzioni (v. anche il co. 14 dell'art. 7, che fa espressa menzione dei servizi di pronta disponibilità con carattere di stabilità).

**Che** la sentenza gravata, operando una netta distinzione tra i due istituti, propone una corretta applicazione delle norme contrattuali invocate, nelle quali, il richiamo al lavoro straordinario quanto ai turni di pronta reperibilità appare rivolto solo al *quantum* dell'indennità (tant'è che il co. 9 dell'art. 7 del c.c.n.l. integr., stabilisce che "...In caso di chiamata l'attività viene *computata* come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999") mentre rimane inalterato il criterio per cui, diversamente dal lavoro straordinario, la pronta reperibilità non si configura come una prestazione eccezionale, riguardando piuttosto la rimodulazione flessibile dell'ordinaria prestazione, funzionale al pieno utilizzo del servizio pubblico in taluni gangli organizzativi vitali per la completa fruizione dello stesso da parte dei destinatari.

**Che** la seconda censura è assorbita.

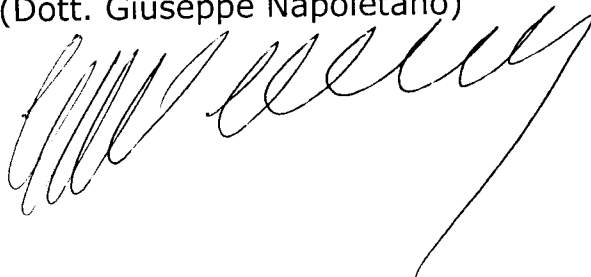
*giudizio non avendo però intimato o fatto attività difensiva.*  
**Che** pertanto, essendo il primo motivo infondato e il secondo assorbito, il ricorso va rigettato. *Nulla disponendosi in ordine alle spese di questo*  
**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso nell'Udienza Camerale del 28/06/2017

Il Presidente

(Dott. Giuseppe Napoletano)



IL CANCELLIERE  
Maria Rita Giacoia



**Depositato in Cancelleria**

oggi, 22 NOV. 2017



IL CANCELLIERE  
Maria Rita Giacoia

